



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 maggio 2016  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0061 (NLE)**

---

---

8311/1/16  
REV 1 ADD 1

**JUSTCIV 82**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Coreper/Consiglio
n. doc. prec.:	7752/16 JUSTCIV 54
n. doc. Comm.:	6799/16
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate - Dichiarazione della delegazione polacca da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

---

La delegazione polacca non si oppone all'accordo di massima sul progetto di *decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.*

La delegazione polacca desidera tuttavia esprimere rammarico per il tempo insufficiente dato al Consiglio per esaminare in che modo assicurare con chiarezza e certezza giuridica l'ulteriore applicazione, tra lo Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata e lo Stato membro che non partecipa, degli accordi internazionali precedentemente conclusi tra di essi e rientranti nel campo di applicazione dei proposti regolamenti che danno attuazione alla cooperazione rafforzata. La decisione di non seguire il precedente stabilito dall'articolo 19 del *regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale* può influire negativamente in pratica sulla certezza del diritto quanto all'applicazione di tali accordi.

Inoltre, le delegazioni attendono tuttora il parere del Servizio giuridico del Consiglio, annunciato nella riunione del Coreper del 20 aprile, che avrebbe dovuto chiarire questo tema.

La delegazione polacca desidera altresì manifestare il proprio disappunto per il collegamento obbligatorio, incluso nell'articolo 2 del progetto di decisione del Consiglio, dei due regolamenti di esecuzione riguardanti due diversi istituti del diritto di famiglia. Ciò preclude l'adesione alla cooperazione rafforzata agli Stati membri che potrebbero prendere in considerazione l'eventualità di aderire a uno dei regolamenti di esecuzione e può essere visto come un'incongruenza rispetto al principio di apertura della cooperazione rafforzata definito nell'articolo 328, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Pertanto, la delegazione polacca decide di astenersi dal sostenere l'accordo di massima sulla decisione che autorizza la partecipazione a una cooperazione rafforzata.**